



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro 56/AcquaSuoloRifiuti/2017

Vicenza, 23/02/2017

Data e protocollo: vedasi mail di invio
invio telematico

Spett.li SUAP del Comune di Grisignano di Zocco
c/o CCIAA VICENZA - UFFICIO GESTIONE
SUAP COMUNI

Pec: suap.vi@cert.camcom.it

e p.c. Ditta Trevisan Roberto e Giancarlo Srl

Via Vittorio Veneto n. 169

36040 Grisignano di Zocco (VI)

Pec: trevisanf.lli@legalmail.it

Comune di Grisignano di Zocco

ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza

OGGETTO: PRATICA N. 01331410249-16122015-1231 - SUAP 4802 - 01331410249

DITTA TREVISAN ROBERTO E GIANCARLO SRL (P.I.: 01331410249) - STABILIMENTO DI GRISIGNANO DI ZOCCO, VIA VITTORIO VENETO, N. 169

SECONDA PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO AL NUMERO 13/2011. D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; D.M. 05/02/1998 E S.M.I..

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 1) la ditta Trevisan Roberto e Giancarlo Srl (p.i.: 01331410249) per l'impianto di via Vittorio Veneto n. 169 in Comune di Grisignano di Zocco, risulta iscritta al n. 13/2011 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato, con provvedimento n. reg. 121/Suolo Rifiuti/11 prot. n. 59595 del 26/08/2011, per la tipologia di cui ai punti 7.1 (R13-R5), 7.6 (R13-R5) e dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 28/08/2016;
- 2) con nota trasmessa dal SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 86918 del 23/12/2015, la ditta ha presentato la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), dichiarando che non è variata in alcun modo l'attività di cui al vigente provvedimento di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.
- 3) con nota prot. n. 39122 del 08/06/2016 lo scrivente Servizio ha comunicato la sospensione del procedimento per il rilascio dell'A.U.A. in attesa dell'espletamento delle procedure di verifica di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) come previsto dall'art. 13 della L.R. del Veneto n. 4/2016.
- 4) con nota acquisita agli atti con prot. n. 50296 del 25/07/2016 la ditta ha richiesto una proroga della scadenza dell'iscrizione e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- 5) con nota prot. n. 53524 del 05/08/2016 la Provincia ha concesso una proroga dell'iscrizione fino al 28/02/2017,
- 6) con nota prot. n. 76386 del 14/11/2016 la Provincia ha sollecitato la ditta a presentare la documentazione per l'espletamento delle procedure di verifica di V.I.A.,
- 7) con nota acquisita agli atti con prot. n. 13085 del 21/02/2017 la ditta ha richiesto una ulteriore proroga fino al 29/08/2017 per l'espletamento delle procedure di verifica di V.I.A..

Considerato che la ditta risulta aver prestato, per gli stoccaggi a servizio dell'impianto, una polizza fidejussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014.

Ritenuto che, per le operazioni di cui ai punti 7.1 (R13-R5), 7.6 (R13-R5) e dell'Allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.

Vista l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2016 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21 luglio 1998.



Visti:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"

nota della Giunta della Regione Veneto del 19/11/1998 con prot. n. 3088/31100;

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R. 3/2000";

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2229 del 20/12/2011 "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica dei criteri individuati con DGRV n. 2528 del 14/07/1999. D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.Lgs. 31/08/2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.Lgs. 10/12/2010, n. 205; D.Lgs. 13/01/2003, n. 36";

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";

Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di registro e n. 3296 di protocollo del 25/01/2006 "Recupero rifiuti in regime di procedura semplificata ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 22/97 e D.M. 05.02.98 - Indirizzi operativi per l'effettuazione di attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata";

Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 "Impianti di recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata (ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208 D.Lgs. 152/2006).– indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in riserva di rifiuti inerti";

Visti l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

PROROGA

alla ditta Trevisan Roberto e Giancarlo Srl (p.i.: 01331410249) per l'impianto di via Vittorio Veneto n. 169 in Comune di Grisignano di Zocco, l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato al numero 13/2011, fino al rilascio del provvedimento A.U.A., e comunque non oltre la data del **28/08/2017** compreso, per le seguenti operazioni: per le seguenti operazioni:

Tipologia di cui al D.M. 05/02/98 allegato 1, suball. 1	Q.tà max. di messa in riserva istantanea per tipologia (t)	Q.tà max. trattata all'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Operazioni recupero (allegato C-partelV-DLgs152/2006)	Codice C.E.R.
7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	1'500	49'999	7.1.3 a)	R13 – R5	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301
7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	60	4'000	7.6.3 c)	R13 – R5	170302 200301

con le seguenti prescrizioni:

- 1) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie in messa in riserva istantanea funzionale all'attività di recupero è pari a 1560 tonnellate.
- 2) La quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 10 tonnellate.

INFORMA CHE

- 1) Il presente provvedimento ha validità fino al rilascio dell'A.U.A. e comunque non oltre il 28/08/2017 compreso.
- 2) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., secondo le condizioni tecniche previste dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., delle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.
- 3) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia almeno n. 3 copie originali dei rinnovi delle polizze, per la firma del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
- 4) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
 - a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
 - b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- 5) il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta;
dove necessario, in base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05/02/1998 oggetto dell'attività, la ditta deve altresì:
 - verificare la non pericolosità dei rifiuti in ingresso con codici a specchio, così come individuati nell'Allegato alla Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18/12/2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2008/98/CE in vigore dal 01/06/2015,
 - effettuare e conservare, a disposizione delle Autorità di controllo, i referti analitici del Test dei cessioni, se previsti, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.,
 - in base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05/02/1998, il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; i referti analitici devono essere conservati presso l'impianto di recupero a disposizione delle Autorità di controllo,
 - adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 188-bis "Controllo della tracciabilità dei rifiuti", 188-ter "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR1)", 189 "Catasto dei rifiuti" e 190 "Registri di carico e scarico" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 6) L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
- 7) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate. Nel caso in cui la ditta tratti tipologie di rifiuto plurime deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.
- 8) Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 183, lettera bb) "deposito temporaneo" del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; tali rifiuti dovranno essere classificati con un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti".
- 9) Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e/o il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- 10) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree riservate alla attività di recupero rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti.
- 11) Nel caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
- 12) In caso di modifiche societarie:
 - a) nel caso di variazione della ragione/denominazione sociale il legale rappresentante è tenuto a:
 - comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di aggiornamento dell'iscrizione in essere, aggiornando le schede della modulistica nelle quali vanno indicati i dati riferiti all'impresa;
 - trasmettere tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione

sociale della ditta;

- fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia almeno n. 3 copie originali degli aggiornamenti delle polizze, per la firma del beneficiario e successiva restituzione; la copia dell'aggiornamento della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata.

b) nel caso di variazione del legale rappresentante:

- il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;

- il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; il nuovo legale rappresentante è tenuto altresì a controfirmare e presentare le schede della modulistica vigente in cui vi è l'obbligo di apporre la firma del Titolare/Legale Rappresentante;

c) nel caso di subentro nell'attività da parte di altra ditta il legale rappresentate è tenuto a:

- comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di aggiornamento dell'iscrizione vigente, aggiornando le schede della modulistica nelle quali vanno indicati i dati riferiti all'impresa;

- trasmettere tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante il subentro;

- fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia almeno n. 3 copie originali degli aggiornamenti delle polizze, per la firma del beneficiario e successiva restituzione; la copia dell'aggiornamento della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata.

- il legale rappresentante della ditta subentrante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e a controfirmare e presentare le schede della modulistica vigente in cui vi è l'obbligo di apporre la firma del Titolare/Legale Rappresentante; ricorrendone i presupposti, presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante che le modalità operative e gestionali dell'impianto di recupero rifiuti risultano conformi e invariate rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione presentata per l'ottenimento dell'iscrizione in vigore.

13) L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque denominati, in materia edilizia, urbanistica, di igiene dell'ambiente, rumore e quant'altro, la cui acquisizione sia necessaria in base alla legge vigente ai fini dell'attività e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici, ecc.;

14) Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

15) La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.

16) Si da atto che la ditta ha presentato domanda di prosecuzione per le emissioni in atmosfera entro la data del 31/12/2015 stabilita dall'art. 281 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto è legittimata fino alla conclusione del procedimento di A.U.A.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).


Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
(Dott. Angelo Macchia)
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI ESTERNI
DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO

A.A. Baldisseri

Castrà San Marco, 30 - 36100 VICENZA Tel. 0444.399243 - C. Fisc. P. IVA 00496080243



DECRETO N. 592 DEL 17 MAR. 2003 PROT.N. 14 2121AMB

OGGETTO : D.P.R. 24.05.1988 N. 203, ART. 6
DITTA : TREVISAN ROBERTO E GIANCARLO F.LLI S.N.C.
COMUNE DI : GRISIGNANO DI ZOCCO - SEDE LEGALE: VIA CUMINELLO 23; SEDE IMPIANTO: VIA VITTORIO VENETO NR. 169

**AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO
IMPIANTO A MODERATA SIGNIFICATIVITA'**

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ANDREA BALDISSERI TEL.N. 0444/399225 - DIPARTIMENTO AMBIENTE - UFFICIO ARIA)

IL DIRIGENTE

VISTO L'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 16.04.85 N.33, COME MODIFICATO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 23.04.90 N.28, CHE DELEGA ALLE PROVINCE LA COMPETENZA AD AUTORIZZARE AI SENSI DEL DPR 203/88 LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEGLI IMPIANTI AD USO INDUSTRIALE E DI PUBBLICA UTILITA' NON COMPRESI NELL'ELENCO ALLEGATO ALLA LEGGE STESSA;

VISTA LA DOMANDA PRESENTATA IN DATA 03.01.02 DALLA DITTA TREVISAN ROBERTO E GIANCARLO F.LLI S.N.C. INTESA AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.P.R. N.203 DEL 24.05.88, PER L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO - VIA VITTORIO VENETO NR. 169;

VISTO CHE IL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE, AI SENSI DELL'ART. 107, PUNTI 2 E 4 DEL D.P.R. 203/88;

VISTO IL PARERE N.04/1001 ESPRESSO DALLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE, RELATIVO ALLE PROCEDURE ED ALLE PRESCRIZIONI INERENTI LE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE DEGLI INERTI, COMPORNTANTI EMISSIONI AERIFORMI CHE SIANO SOGGETTE A MISURE DI CONTENIMENTO;

CONSIDERATO CHE L'IMPIANTO DELLA DITTA IN OGGETTO RIENTRA IN TALI PROCEDURE, PER QUANTO INDICATO E RIPORTATO NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA;

RITENUTO IN BASE AL PREDETTO PARERE DI DOVER PROCEDERE D'UFFICIO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE;

VISTO L'ART.107 DEL D.LGS. N°267/2000;

VISTO IL D.P.R. 24.05.1988 N. 203;

VISTO IL D.M. 12.07.1990;

VISTO IL D.P.R. 25.07.1991

VISTA LA LEGGE REGIONALE 16.04.85 N. 33;

VISTA LA LEGGE REGIONALE 23.04.90 N. 28;



fr

DECRETA

- 1) LA DITTA TREVISAN ROBERTO E GIANCARLO F.LLI S.N.C. E' AUTORIZZATA IN VIA TRANSITORIA ALL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO IN COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO - VIA VITTORIO VENETO NR. 169, COME DA PROGETTO PRESENTATO IN DATA 03.01.02;
- 2) L'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL PUNTO 1) DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' SUBORDINATA ALLA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

 - LA DITTA DOVRA' SEMPRE PROVVEDERE AD UNA CORRETTA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PROPRI SISTEMI DI CONTENIMENTO DELLE POLVERI ED IN CASO DI AVARIA O CARENTE FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI, DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA ED AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL'ARPAV;
 - IL CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE EMISSIONI DOVRA' AVERE FREQUENZA ANNUALE ED I REFERTI ANALITICI DOVRANNO ESSERE TENUTI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO;
 - TUTTE LE ANALISI DOVRANNO ESSERE REDATTE RIPORTANDO IL CONTENUTO INFORMATIVO TECNICO DELLO SCHEMA ALLEGATO AL PRESENTE PROVVEDIMENTO;
 - LA MESSA A REGIME DELL'IMPIANTO COINCIDE CON LA MESSA IN ESERCIZIO DELLO STESSO.
- 3) LA DITTA E' TENUTA A RISPETTARE QUANTO PREVISTO DALL'ART.8 DEL D.P.R. 203/88 CHE REGOLAMENTA LA FASE DI AVVIO DELL'IMPIANTO; LE ANALISI DOVRANNO ESSERE CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 12.07.90 ED IN NUMERO NON INFERIORE A DUE; CONTESTUALMENTE ALL'INVIO DELLE ANALISI DOVRA' ESSERE INOLTRATO ANCHE IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO.
- 4) LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E' VALIDA UNICAMENTE PER QUANTO RICHIESTO E PRESENTATO NELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ED EVENTUALI VARIAZIONI DEL CICLO E DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE.
- 5) QUANTO AUTORIZZATO E' RIFERITO UNICAMENTE ALLA NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI GASSOSE E NON RIGUARDA LE VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA' URBANISTICA O SANITARIA DI COMPETENZA DEL COMUNE E DELL'ULSS.
- 6) IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DECRETO NR. 2262 DEL 21/11/2002.
- 7) CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO NELLE FORME PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.

VICENZA,

IL CAPO DIPARTIMENTO
AMBIENTE E TERRITORIO
(ING. MARIA PIA FERRETTI)



IL PRESENTE DECRETO VIENE TRASMESSO ALLA DITTA, AL SINDACO DEL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO E AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL'ARPAV.